REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento a smaltitori finali dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilati, di cui all'art. 2, nel territorio del Comune di Cantello e viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.9.1982 n° 915 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè ai sensi della Legge Regionale 1.7.1993 n° 21 e dell'art. 79 del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
- ai rifiuti radioattivi disciplinati dal D.P.R. 12.2.1964, n° 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne di animali ed ai materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- agli scarichi disciplinati dalla legge 10.5.1976 n° 319 e successive modificazioni;
- alle emissioni in aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13.7.1966 n° 615, ai regolamenti di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 24.5.1988, n° 203;
- agli esplosivi;
- ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni, con esclusione degli scarti floreali.

3.Per i rifiuti classificati come speciali non assimilati agli urbani e tossici e nocivi si rimanda all'art. 2 del presente regolamento.

4.Per ciò che riguarda l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti il presente regolamento fa riferimento al "Regolamento comunale tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili", R.R. 11.4.1994, n° 1.

Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti

Definizione:
per Rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato “B” e di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi.

Classificazione:
agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:
A) Urbani
B) Speciali
C) Speciali Tossici e Nocivi
D) Pericolosi.

A) URBANI
I Rifiuti URBANI comprendono:

a.1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

a.2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a.1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 20, lettera g), del D. Lgs. 22/97;

a.3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

a.4) i rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

a.5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

a.6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti a.2; a.3; a.4.

B) SPECIALI
I Rifiuti SPECIALI comprendono:

b.1) Residui derivanti da lavorazioni industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi; tali rifiuti speciali a loro volta si suddividono in:
b.1.1) residui derivanti da lavorazioni industriali (cioè quelli prodotti nei locali ed aree degli opifici a ciò specificatamente destinati; le cosiddette sale di lavorazione), in nessun caso considerati assimilabili ai Rifiuti Solidi Urbani ai sensi della Delibera Interministeriale del 27.7.1984 punti 1.1.1;
b.1.2) residui che, per quantità conferita o per qualità merceologica, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani.
La quantità limite oltre la quale i rifiuti non sono considerati assimilabili agli urbani, viene fissata pari a Kg. 70 per metro quadrato all'anno per tutte le superfici operativi ed imponibili ai fini della tassazione;
b.1.2.1) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali o di servizi, a loro volta suddivisi in tre categorie:
b.1.2.2) residui che, per quantità conferita o per qualità merceologica, non siano dichiarati assimilabili ai Rifiuti Solidi Urbani.
b.1.2.3) rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale del 26.05.1998 n. 26;
b.1.2.4) rifiuti costituiti da potature di alberi, falciatura ecc. derivanti da attività agricole o di giardinaggio, anche se svolte in superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, o che comunque tale superficie contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere speciali modalità di conferimento e trasporto. Tali residui sono considerati assimilabili ai Rifiuti Solidi Urbani ai fini del conferimento e del trattamento, purchè ricorrano le condizioni indicate nella citata deliberazione di Consiglio Comunale del 26.05.1998 n. 26.
b.2) Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e di riposo o di ricovero pubblici e privati e affini (ad esclusione di quelli derivanti dalla preparazione dei cibi, di quelli prodotti negli uffici, di quelli costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini): tali Rifiuti Speciali sono da considerare assimilabili agli urbani sono da considerare assimilabili agli urbani solo ai fini del trattamento mediante incenerimento.
b.3) Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.
b.4) Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

b.5) Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivati dalla depurazione degli affluenti.
b.6) Sono assimilabili agli Urbani i Rifiuti Speciali ricadenti da attività industriali, artigianali e commerciali, espressamente indicati come tali nelle norme nazionali e regionali, riportati nell'allegato A; l'assimilabilità è stabilita ai sensi dell'art. 21 – comma 2°, lettera g) – e dell'art. 57 – comma 1° - del D.Lgs. 22/97, con deliberazione di Consiglio Comunale del 26.05.1998, n. 26.

ALLEGATO "A"
ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI
Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani tutti i rifiuti che rispettano le seguenti condizioni:

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque siano costituiti (cioè siano il risultato di una unione o di un assemblaggio) di manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari e secondari, così come definiti dall'art. 35 del D. Lgs. 22/97 (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, metallizzata, adesiva, catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni logori);
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2° del terzo comma dell'art.. 2 del D.P.R. 915/82 (ovvero beni di consumo durevoli, di arredo, di impiego domestico, di uso comune provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere);
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti in ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche purchè sviluppate;
- scarti in genere di produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura, di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

b) il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad affluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivati dallo smaltimento, nel medesimo impianto di rifiuti urbani;

c) non siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi, ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (L. 29.5.74 n. 256, D.P.R. 24.11.81 n. 927 e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani o, qualora contaminati non siano stati preventivamente sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica prima del conferimento.

C) TOSSICI E NOCIVI

Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o in concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/1982 come definito al paragrafo 1.2 della Deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.
Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 915/1982 ed alle norme di attuazione già emanate o che saranno emanate dal comitato Interministeriale di cui all'art.5 dello stesso Decreto.

D) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Sono rifiuti compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 e all'art. 5 della Legge Regionale n° 21 del 1.7.1993, per quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. n. 22/97 ai sensi dell'art. 57 – comma 1° - dello stesso, vale a dire:
- pile e accumulatori al piombo esausti;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati;

inoltre:
- lampade a scarica e tubi catodici;
- siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento.
Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinite:
1) Conferimento:
le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
2) Raccolta:
l'insieme delle operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
3) Spazzamento:
le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
4) Ammasso temporaneo:
il deposito di rifiuti effettuato all'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
5) Stoccaggio provvisorio:
ammasso temporaneo in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
6) Cernita:
le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

7) Trasporto:
le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
8) Trattamento intermedio:
le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compresa la termodistruzione;
9) Trattamento finale:
il deposito in discarica controllata oppure la termodistruzione in impianti a tecnologia complessa;
10)Raccolta differenziata:
l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti fin dalla base di conferimento finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;
11)Frazione umida:
i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei Rifiuti Urbani;
12)Frazione secca:
i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero.

Art. 4 - Principi generali e criteri di comportamento.
L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti nelle sue varie fasi costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e)devono essere promossi con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
Il Comune di Cantello promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonchè ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 5 - Attività di competenza dell' ASPEM SERVIZIO NETTEZZA URBANA.

Competono obbligatoriamente al SERVIZIO NETTEZZA URBANA dell'ASPEM (Azienda Speciale Municipalizzata), che in seguito verrà indicato come S.N.U., in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

a)tutti i Rifiuti Solidi Urbani come specificati all'art. 2 del presente Regolamento (Rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni);

b) altri Rifiuti dichiarati Assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani di cui al precedente art. 2), precisamente quelli indicati nella deliberazione di Consiglio Comunale di Cantello n. 26 del 26.05.98, adottata ai sensi degli articoli 21 – comma 2° lettera g) – e 57 – comma 1° - del D. Lgs. 05.02.97, n. 22;

c) Rifiuti Pericolosi (legge 441/87 e L.R. 21/93) prodotti dalle sole utenze domestiche con esclusione delle attività economico-produttive.

Compete al Comune la pulizia delle strade, piazze ed altre superfici adibite ad uso pubblico ancorchè temporaneo.
Inoltre è specifica attività di competenza comunale l'organizzazione della raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti indicate dalle normative vigenti.
Rifiuti derivanti da operazioni di spurgo di pozzi neri, pozzetti e caditoie stradali e altri servizi potranno essere istituiti ed effettuati non in regime di privativa.

Art. 6 - Obblighi dei produttori di Rifiuti Solidi Urbani o Assimilati, compresi i Rifiuti Urbani Pericolosi.

1. Competono ai produttori di Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati ed altresì di Rifiuti Urbani Pericolosi, le attività di conferimento degli stessi nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute negli articoli 11 e seguenti.
2. Qualora i produttori dei rifiuti di cui al comma precedente desiderino avvalersi di servizi di conferimento diversi da quelli di cui all'art. 11 e seguenti, posti in essere in via generale dal S.N.U., sono tenuti a stipulare apposita convenzione che prevede il pagamento di corrispettivi stabiliti dall'ASPEM sulla base del principio della copertura dei costi.

Art. 7 - Obblighi dei produttori di Rifiuti Speciali.

I produttori di Rifiuti Speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli Urbani ed Assimilati di cui all'art. 2 ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 10.9.1982 n° 915 e successive integrazioni, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22 nonchè delle disposizioni regionali e provinciali.

Art. 8 - Obblighi dei produttori di Rifiuti pericolosi.

1. I produttori di Rifiuti Tossici e Nocivi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli Urbani ed Assimilati di cui all'art. 2 ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza alle norme contenute nel D.P.R. 10.9.1982 n° 915 e successive integrazioni e nel D.Lgs. n. 22/97.

2. Ogni fase dello smaltimento dei Rifiuti Tossici e Nocivi deve essere autorizzata dall'Ente Regione Lombardia.

3. I Rifiuti classificati come "T" e/o "F" secondo quanto riportato sull'etichetta delle loro confezioni potranno essere conferiti dai soli produttori domestici presso gli impianti di stoccaggio del S.N.U., con tassativa esclusione di residui provenienti da attività economico-produttive e di servizi.

Art. 9 - Divieti e obblighi dell'Utenza.

1. E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti o scoperti e nelle acque superficiali e sotterranee, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti ai sensi del disposto dell'art. 14 del D. Lgs. n. 22/97 per quanto già applicabili.

2. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, il lago, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

3. In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano motivi di tutela igienico-sanitaria o ambientale, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

4. L'Utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

5. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni, qualunque siano l'uso e la destinazione degli stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto abbandonatovi anche da terzi.
In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi igienico-sanitari, dispone con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati - lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

TITOLO II°
NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Art. 11 - Conferimento.

Il servizio di raccolta a domicilio dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati viene effettuato dal S.N.U. entro il perimetro comunale di cui all'art. 14, con la sola esclusione di insediamenti isolati con distanza maggiore di 500 metri dalle strade ed aree di cui all'art. 14.

Il servizio di raccolta a domicilio dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati viene effettuato dal S.N.U. nelle vie di cui all'allegato n° 1. Per esigenze operative del S.N.U. l'elenco delle vie potrà essere modificato; in tale caso sarà a carico del S.N.U. informare gli Utenti delle vie interessate.

All'interno di detto perimetro il Servizio è obbligatorio e non sono ammesse eccezioni alcune.

L'Utenza ha l'obbligo di conservare i Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati ordinatamente evitando l'emissione di cattivi odori ponendoli in contenitori di tipo approvato dal S.N.U. e depositando gli stessi all'esterno degli stabili in punti accessibili ai mezzi in dotazione al S.N.U..
I predetti rifiuti devono essere conferiti nei luoghi e con le modalità stabilite dal S.N.U. in modo ordinato e tale da renderne agevole il prelievo da parte dei mezzi del S.N.U.. Il tutto anche al fine di attuare raccolte differenziate, intese al recupero di materiale ed energia, che potranno avvenire anche con il coinvolgimento dell'Utenza.
Ove si verificassero dispersioni sul suolo di rifiuti, ad esempio la lacerazione dei sacchi da parte di animali randagi, l'Utente dovrà provvedere alla loro rimozione ed alla pulizia dell'area interessata da tale inconveniente.

Il conferimento dei materiali oggetto di raccolte differenziate dovrà avvenire nei contenitori all'uopo distribuiti nel territorio cittadino, nei luoghi e con le modalità stabilite dal S.N.U., come indicato all'art. 28.

L'Utenza è responsabile dei propri rifiuti fino al momento del loro prelievo compresi eventuali danni a terzi conseguenti all'esposizione dei rifiuti stessi.

Art. 12 - Contenitori.

I Rifiuti Solidi Urbani dovranno essere raccolti e conservati, fino al momento del conferimento, in contenitori di tipo prestabilito dal S.N.U., in relazione alle proprie esigenze organizzative ed operative.

Ogni Utente dovrà avere il numero necessario di contenitori per la totalità dei rifiuti prodotti.

I contenitori devono essere del tipo "a perdere" (sacchi) o del tipo "non a perdere" (cassonetti e simili).

In questi ultimi, di proprietà dell'utenza, i Rifiuti Solidi Urbani dovranno essere conferiti non sfusi.

I contenitori "a perdere" (sacchi) potranno essere forniti dall'ASPEM in relazione alla quantità di rifiuti rimossi.

L'Utente è responsabile della conservazione dei sacchi fino al momento del loro prelievo.

E' fatto obbligo all'Utente di utilizzare al meglio la capacità del sacco al fine di ottimizzarne l'impiego.

E' vietato l'uso dei sacchi o degli altri contenitori indicati dal S.N.U. per scopi diversi dal conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

Per tutti i materiali oggetto di raccolte differenziate è fatto obbligo di conferirli esclusivamente nei luoghi e negli appositi contenitori e con le modalità indicate all'art. 28.

I contenitori di tipo "non a perdere" (cassonetti o simili) dovranno essere del tipo approvato dal S.N.U. e dovranno essere pienamente corrispondenti alle vigenti disposizioni di legge in materia.

L'eventuale posizionamento del cassonetto su aree pubbliche o di uso pubblico, o lungo le carreggiate stradali, anche temporaneamente, dovrà essere approvato dal S.N.U. e dal competente ufficio di Polizia Urbana, fatti salvi gli adempimenti previsti dal Codice della Strada a carico dei soggetti beneficiari.

Il cassonetto dovrà rimanere chiuso quando non utilizzato.

Sono in ogni caso obbligati a utilizzare un proprio contenitore del tipo indicato dal S.N.U. i negozianti di generi alimentari, ortofrutta, i conduttori di ristoranti, i venditori ambulanti in genere ed i supermercati.

I contenitori del tipo "non a perdere" (cassonetti o similari) di proprietà dell'utenza e l'area ad essi adiacente, definita dal S.N.U. in relazione alle proprie esigenze operative, dovranno essere tenuti costantemente puliti a cura dell'Utente medesimo, il quale dovrà rispettare le vigenti norme di legge

in materia, con particolare riferimento all'art. 9 del DPR 915/82. Inoltre i contenitori dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione, puliti e lavati e, quando necessario, sostituiti.

E' fatto assoluto divieto di depositare o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'esterno dei cassonetti e dei contenitori per le raccolte differenziate.

I locali di raccolta dei rifiuti e le canne di discesa dei medesimi, ove esistenti, dovranno corrispondere alle prescrizioni del vigente regolamento edilizio.

Per i fabbricati muniti delle predette canne di discesa, l'utilizzazione delle quali, a giudizio del S.N.U., possa dare luogo a inconvenienti, il Sindaco potrà ordinare al proprietario o all'amministratore la soppressione, entro il termine di trenta giorni, delle canne stesse, previa disinfezione con la chiusura in muratura delle bocche di carico e di scarico.

Art. 13 - Raccolta.

Le giornate in cui viene effettuato il servizio di raccolta nelle singole vie del Comune di Cantello sono indicate in allegato al presente Regolamento. Tale organizzazione potrà essere oggetto di variazione in funzione delle esigenze del servizio, nel qual caso sarà aggiornato l'allegato e ogni variazione sarà opportunamente comunicata agli Utenti coinvolti.

Il giorno previsto per la raccolta, poco prima dell'espletamento del servizio, i contenitori sia "a perdere" che "non a perdere" dovranno essere ubicati in punti di facile accesso ai mezzi del S.N.U., considerando l'ingombro degli stessi e tenendo conto che, per favorire lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, non dovranno comportare difficoltose manovre.

Poiché il prelievo avviene a partire dalle ore 6.00, i rifiuti non potranno essere esposti prima delle ore 19,30 della sera precedente nel periodo compreso fra i giorni 1 novembre e 31 marzo e prima delle 21,30 della sera precedente nel periodo compreso fra i giorni 1 aprile e 31 ottobre.

L'Utenza è comunque responsabile dei propri rifiuti secondo quanto previsto dall'art. 11.
Eventuali variazioni temporanee per ragioni di servizio verranno comunicate opportunamente agli Utenti interessati.

Nel caso di impedimenti al movimento e al lavoro del personale e dei mezzi del S.N.U., quali cancelli, catene, sbarre, i contenitori dei rifiuti dovranno essere ubicati, a cura dei produttori, nel punto più vicino accessibile ai mezzi del S.N.U., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in conformità alle norme del vigente Codice della Strada e delle disposizioni impartite dal S.N.U..

Nel caso di mancato ritiro dei rifiuti da parte del S.N.U. i contenitori dovranno essere rimossi dai luoghi di esposizione, salvo diverse disposizioni da parte del S.N.U, nelle ore immediatamente successive al termine del servizio.

Qualora vengano prodotti modesti quantitativi di rifiuti, nel caso di raccolta dei sacchi a perdere, si provvederà alla rimozione, qualunque ne sia il grado di riempimento, in occasione dell'ultimo prelievo mensile.

Il personale addetto al servizio di raccolta deve avere libero accesso con i mezzi agli stabili, per il prelievo dei rifiuti, negli orari definiti dal S.N.U..

Tale accesso dovrà avvenire salvaguardando la sicurezza personale degli operatori, pertanto i rifiuti dovranno essere depositati per il prelievo in ordine, introdotti negli appositi contenitori, se si tratta

di sacchi gli stessi devono essere opportunamente legati e non devono contenere cocci, bottiglie o altri oggetti di vetro, non devono contenere aghi di siringhe o altri oggetti taglienti e/o appuntiti.

I locali adibiti a deposito rifiuti devono avere facile e comodo accesso, devono essere sufficientemente illuminati ed arieggiati e tenuti costantemente puliti e lavati.

Eventuali imballaggi o scatole di cartone od altro materiale voluminoso dovranno essere rotti, possibilmente piegati e riposti ordinatamente nel punto di raccolta dei rifiuti, rispettando le norme delle raccolte differenziate.

Gli abitanti delle vie non transitabili dai veicoli del S.N.U., perchè dissestate o prive di spazi per le manovre e l'inversione di marcia o di larghezza insufficiente per il transito, anche quale conseguenza della sosta non temporanea di autoveicoli, hanno l'obbligo di trasportare i propri rifiuti, previa raccolta degli stessi nei contenitori indicati dal S.N.U., al più vicino punto di passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta, secondo le indicazioni del Servizio medesimo.

TITOLO III°
NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ESTERNI

Art. 14 - Raccolta, Spazzamento.

I servizi di Spazzamento e Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani Esterni vengono effettuati dal S.N.U. entro il perimetro comunale.

La determinazione del perimetro è effettuata in modo da comprendere:

a) le strade e le piazze classificate fra quelle comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;
c) i tratti urbani di strade statali e provinciali edificati su entrambe i lati;
d) le strade private soggette ad uso pubblico, definite come tali da parte del Comune di Cantello, purchè presentino tutti i seguenti requisiti:
- siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cancelli, sbarre, cartelli, catene, cippi, ecc.);
- siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
- siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinatura, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.);
- aree a verde pubblico non recintate, quali viali e il perimetro esterno delle aiuole spartitraffico.

Il servizio può anche essere espletato sulle strade e sulle aree private a richiesta degli interessati dietro pagamento.

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti delle aree e spiagge in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate da apposita ordinanza del Sindaco.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con apposite ordinanze del Sindaco in relazione alle necessità dell'utenza e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 15 - Pulizia dei mercati.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo ivi giacenti, provenienti sia direttamente che indirettamente dalla propria attività, conferendoli negli appositi contenitori predisposti e/o autorizzati dal S.N.U..

Art. 16 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, adibite a pubblico parcheggio custodito.

I gestori di servizi pubblici ambulanti o chiunque altro abbia ad utilizzare a qualsiasi titolo area pubblica o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.

Gli esercizi pubblici con somministrazione di alimenti e/o bevande da asportare devono provvedere al posizionamento di appositi cestelli di tipo approvato dal S.N.U. nelle immediate vicinanze dell'esercizio ed a mantenere costantemente pulita a propria cura e spese l'area adiacente all'esercizio stesso.

Gli esercenti che provvedono alla pulizia all'esterno dei propri negozi dovranno raccogliere le immondizie e riversarle poi negli appositi contenitori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i Rifiuti Solidi Urbani.

All'orario di chiusura le aree di suolo pubblico o di uso pubblico devono risultare perfettamente ripulite a cura dei soggetti che le hanno utilizzate.

La suddetta norma si applica anche ai gestori di parcheggi di qualunque tipo.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park ed ambulanti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine dell'attività; i Rifiuti Solidi Urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e secondo le specifiche prescrizioni di volta in volta impartite dal S.N.U..

In caso di inosservanza, il S.N.U. provvederà direttamente a ripulire le aree, con diritto di rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti dei responsabili, fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

A tale riguardo si intende, in ogni caso, fatto salvo quanto specificatamente previsto dal "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" in punto di tassa giornaliera di smaltimento.

Art. 17 - Carico e scarico di merci e materiali, traslochi e trasporti di materiali.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Il trasporto di materiali di qualsiasi natura dovrà essere fatto in modo da evitare ogni spandimento ed imbrattamento del suolo. Tale norma ha valore anche per coloro che effettuano scavi e/o movimento terre, i quali sono tenuti sia durante tali operazioni sia durante il trasporto delle terre, a non imbrattare il suolo, le strade e le piazze percorse.

Chi effettua operazioni di trasloco, carico, scarico e trasporto di merci e materiali sull'area pubblica o di uso pubblico, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal S.N.U., fatta salva la rivalsa per gli oneri sostenuti nei confronti dei responsabili inadempienti nonchè il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento di Polizia Urbana.

Art. 18 - Pozzetti stradali.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi tipo nei pozzetti e caditoie stradali. Detti rifiuti, qualora presenti, sono considerati Speciali dal Comitato Tecnico ex art. 17 della L.R. 94/80, e devono essere smaltiti nel pieno rispetto del Regolamento Regionale n° 3/82.

Art. 19 - Aree adibite a manifestazioni.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i circoli, i Partiti o movimenti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche sono tenuti a comunicare al S.N.U. con almeno una settimana di anticipo il programma delle iniziative, indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare. Limitatamente a tali fattispecie si rinvia a quanto previsto dall'art. 16, ultimo comma. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ASPEM saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 20 - Asporto degli scarichi abusivi.

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, il servizio di Polizia Municipale in collaborazione con il S.N.U. tenterà di accertare, direttamente o anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco dispone con ordinanza, in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, perchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il S.N.U. eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Per le aree non ricomprese in quelle definite al primo comma del presente articolo i proprietari sono pienamente responsabili dei rifiuti di qualsivoglia natura e tipologia che dovessero essere presenti anche a seguito di scarichi abusivi. Tale responsabilità comporta l'obbligo per i proprietari delle aree stesse a sostenere le spese di qualsiasi operazione di asporto dei rifiuti e/o bonifica delle aree e di smaltimento. L'intervento del S.N.U. potrà avvenire compatibilmente con la disponibilità di attrezzature idonee e personale, imputando gli oneri relativi al proprietario delle aree suddette.

Art. 21 - Disposizioni diverse.

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o private adibite ad uso pubblico, compreso il verde, hanno l'obbligo di evitare che gli animali sporchino gli spazi verdi, i marciapiedi ed i percorsi in genere.

I passanti che abbiano ad eliminare carte o altri rifiuti con l'esclusione di siringhe od oggetti taglienti, dovranno farlo avvalendosi esclusivamente degli appositi cestelli porta rifiuti.

Gli addetti al Servizio Affissioni dovranno essere muniti di apposito recipiente nel quale dovranno raccogliere i residui dei vecchi manifesti da asportare, evitandone in ogni caso il disperdimento sul suolo.

Il volantinaggio a mano o su autovetture è consentito solo dopo autorizzazione delle competenti Autorità. E' fatto obbligo, a chiunque distribuisca o riceva i volantini, di non imbrattare il suolo gettando detti volantini a terra, utilizzando gli appositi contenitori getta-rifiuti a disposizione dell'Utenza.

Art. 22 - Altri Servizi di Pulizia.

Rientrano fra i compiti affidati al servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani esterni i seguenti:
- pulizia della pavimentazione di gallerie, sottopassi, basamenti dei monumenti pubblici (compatibilmente con la qualità del materiale con cui è stato realizzato il monumento, in caso contrario dovrà essere richiesto l'intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale);
- altri servizi affidati con Delibera del Consiglio Comunale;
- pulizia (per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento e su chiamata da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite di carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- pulizia e lavaggio portici permanentemente ad uso pubblico.

TITOLO IV°
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 23 - Gestione del servizio.

Il servizio di raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati viene effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. 21/93.

Art. 24 - Finalità del servizio di raccolta differenziata.

Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;

b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;

e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 25 - Requisiti per l'attuazione.

L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata tiene conto:

- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;

- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;

- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;

- dei sistemi di recupero;

- dei sistemi di smaltimento finale;

- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;

- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;

- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;

- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

Art. 26 - Localizzazione dei siti e dei contenitori.

1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori del tipo "non a perdere" (cassonetti, campane, ecc.) destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonchè il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, giacenti su strade o aree pubbliche, sono disposti dal S.N.U. di concerto con il Servizio di Polizia Municipale.

2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'Utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte del S.N.U..

3. Per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata sono utilizzate le apposite piazzole ove sono ubicati i contenitori per la raccolta differenziata o i contenitori distribuiti nel territorio comunale e la stazione di trasferimento sita in Via Lugano, come previsto dall'art. 6, comma 5, della L.R. n° 21/93.

4. E' vietato spostare i contenitori dalla propria collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni di vuotatura.

Art. 27 - Tipologia dei contenitori.

1. Il S.N.U., in accordo con il Comune in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilisce il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.

2. I contenitori sono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata e saranno adeguati gradualmente in occasione di sostituzioni al colore previsto dal Regolamento Regionale n° 1 dell'11/4/1994.

Art. 28 - Modalità di conferimento.

1. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente.

2. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:
a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
b) è vietato introdurre nei contenitori:
- sostanze liquide;
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. n° 915/82;
- rifiuti pericolosi (con l'eccezione degli appositi contenitori per la raccolta differenziata degli stessi, quali pile, farmaci scaduti, ecc.)
- frazioni di altre raccolte differenziate e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.
c) i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne il volume e l'ingombro.
d) è vietato abbandonare o accumulare materiali di qualsiasi genere e volumetria, anche racchiusi in contenitori, nei pressi e all'esterno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata di qualsiasi tipologia di materiale.
3. Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della L.R. 21/93.
4. In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dal S.N.U.: i materiali in ogni caso dovranno essere conferiti in contenitori di tipo approvato dal S.N.U. e comunque in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.
Orari e giornate di effettuazione del servizio a domicilio saranno comunicati opportunamente dall'ASPEM agli Utenti interessati.

Per le frazioni di rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata, l'utenza ha l'obbligo di conferire i materiali negli appositi contenitori.
Eventuali deroghe dovranno essere richieste direttamente al S.N.U. e saranno valutate dallo stesso caso per caso.

Art. 29 - Frequenza della raccolta.

La frequenza della raccolta differenziata avviene secondo le esigenze di servizio del S.N.U. in modo tale da garantire all'Utenza la possibilità di utilizzo dei contenitori, in funzione del conferimento dei rifiuti ai contenitori stessi.

Art. 30 - Modalità di lavaggio dei contenitori.

Il S.N.U. provvede ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, effettuato con frequenza compatibile con le effettive esigenze.

Art. 31 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi.

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) della L.R. n° 21/93, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

2.I rifiuti di cui al primo comma devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

3. I seguenti rifiuti URBANI pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:

- le batterie, presso la piattaforma per la raccolta differenziata di cui all'art. 10 della L.R. 21/93 sita in Via Lugano o presso i punti di rivendita;

- le pile, in appositi contenitori presso rivenditori di pile o in appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale;

- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, in appositi contenitori collocati presso le farmacie.

4. Le pile e i prodotti farmaceutici scaduti possono in alternativa essere conferiti direttamente a cura dell'Utente alla piattaforma per la raccolta differenziata di cui all'art. 10 della L.R. n° 21/93, sita in Via Lugano.

5. I contenitori per pile sono attualmente di colore verde e giallo con capacità unitaria di lt. 30 e quelli dei farmaci scaduti, attualmente di colore bianco, hanno capacità unitaria di lt. 100. A norma del citato Regolamento Regionale, in caso di deterioramento o danneggiamento di quelli attualmente utilizzati, saranno progressivamente sostituiti da contenitori contrassegnati da colore rosso; i contenitori per farmaci saranno contrassegnati da una croce bianca su fondo rosso.

6. I prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" devono essere conferiti, a cura dell'Utente, presso la stazione di trasferimento sita in Via Lugano.

7. Le siringhe giacenti su suolo pubblico o aree private adibite ad uso pubblico vengono raccolte da personale addetto del S.N.U. anche su segnalazione dell'Utenza.

8. Le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti devono essere conferite, a cura dell'Utente, presso la stazione di trasferimento sita in Via Lugano.

9. Le lampade a scarica e i tubi catodici devono essere obbligatoriamente conferiti, a cura dell'Utente, presso la stazione di trasferimento sita in Via Lugano.

Art. 32 - Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti.

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
a) raccolta presso l'abitazione dell'Utente previa specifica richiesta al S.N.U. e concordando l'appuntamento per l'intervento, nel rispetto delle norme fissate dal presente regolamento;
b) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, alla piattaforma per la raccolta differenziata sita in Via Lugano secondo le modalità di conferimento stabilite dal S.N.U. ed in visione presso l'impianto.

Art. 33 - Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carta, frigoriferi, componenti elettronici, polistirolo e scarti vegetali.

1. Il conferimento e la raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carta, frigoriferi, componenti elettronici, polistirolo e scarti vegetali, vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
a) conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche e/o alla piattaforma per la raccolta differenziata sita in Via Lugano secondo le modalità di conferimento stabilite dal S.N.U. ed in visione presso l'impianto;
b) ove previsto, tramite raccolta a domicilio secondo le modalità e i tempi previsti dal S.N.U. (prelievo porta a porta);

2. Il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso del Comune, ad Enti ed organizzazioni di volontariato, così come definite dalla legge 11 agosto 1991, n° 226, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. n° 21/93.

3. I contenitori per la raccolta del vetro sono contraddistinti da colore verde ed hanno capacità di 2400 litri.

4. I contenitori per la raccolta della plastica sono contraddistinti da colore giallo ed hanno capacità di 2000 litri.

5. I contenitori per la raccolta della carta sono contraddistinti da colore bianco ed hanno capacità di 2000 litri.

6. Il materiale metallico e i frigoriferi di provenienza domestica, i componenti elettronici e il polistirolo, anche di provenienza commerciale, devono essere conferiti dall'Utente presso la piattaforma per la raccolta differenziata sita in Via Lugano.

7. Gli scarti vegetali provenienti da attività di giardinaggio devono essere smaltiti da parte dell'Utenza o presso la propria abitazione tramite impiego di detti rifiuti al fine di produrre compost, oppure presso la piazzuola di Via Lugano, secondo le modalità che saranno illustrate da parte del S.N.U. a chi ne farà richiesta.

Art. 34 - Raccolta degli olii e grassi vegetali.

1. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva gli olii e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente dal produttore o, su richiesta, da parte del personale del S.N.U., alla piattaforma per la raccolta differenziata sita in Via Lugano, oppure a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.

2. I contenitori utilizzati per l'ammasso e il conferimento di cui al secondo comma, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna, hanno dimensioni di 25 litri.

Art. 35 - Raccolta degli olii minerali esausti.

Gli olii minerali esausti devono essere conferiti direttamente dal produttore privato alla piattaforma per la raccolta differenziata sita in Via Lugano oppure in alternativa conferiti a trasportatori e smaltitori autorizzati.

Art. 36 - Informazioni.

1. L'ASPEM organizza, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'Utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. Le iniziative di cui al primo comma sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione, formazione ed educazione di cui all'art.3, comma 1, della L.R. n° 21/93.

TITOLO V°
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 37 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di igiene-sanità, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di Polizia Urbana nonchè di leggi e circolari regionali e statali inerenti i Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati.

Art. 38 - Validità del Regolamento.

La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi della legge 142/90.

Art. 39 - Controlli.

In attuazione del disposto dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. n° 616 24-7-1977 e dell'art. 7 del D.P.R. 10-9-1982 n° 915, le Province sono preposte alle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati, sulla gestione della piattaforma e sullo smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Vigilanza Urbana, sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti, che destina a tal fine specifico personale, in particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.

Ai dipendenti del S.N.U., in possesso di qualifica di capo-zona, è riconosciuta la facoltà di procedere all'accertamento delle violazioni regolamentari per le quali è prevista una sanzione di tipo amministrativo costituita dal pagamento di una somma in denaro ai sensi dell'art. 13 comma 1 della legge 689/1981.
I suddetti dipendenti avranno altresì la facoltà di procedere alla contestazione immediata e alla notificazione del verbale di accertamento al responsabile ed ai coobbligati in solido, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 689/1981.

Art. 40 – Controlli.

Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione e duecentomila.

Se l’abbandono dei rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
Chiunque non ottemperi ai contenuti dell’art. 9 del presente regolamento o alle eventuali ordinanze sindacali ad esso riferite, sarà perseguibile penalmente sulla base del vigente Codice di Procedura Penale.